



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1709 del 2011, proposto da:
Impresa Lavori Ingg. Umberto Forti & Figlio S.p.A., rappresentato e
difeso dagli avv. Alberto Azzena, Nicola Colombini, Attilio
Sorrentini, con domicilio eletto presso Mariagrazia Romeo in
Venezia, S. Croce, 205;

contro

E.T.R.A. S.p.A. - Energia Territorio Risorse Ambientali,
rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Maria Fracanzani, con
domicilio eletto presso Carla Gobetto in Mestre, via Fiume, 11;

nei confronti di

Pasquazzo S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Francesco
Curato, Mario Maccaferri, con domicilio eletto presso Francesco

Curato in Venezia, Piazzale Roma, 468/B; Vendrame Pasqualino & C. Snc;

per l'annullamento

del provvedimento di approvazione dell'aggiudicazione in via provvisoria e conseguentemente di aggiudicazione definitiva alla Società Pasquazzo S.p.A. della procedura aperta per l'affidamento dell'appalto dei lavori di messa in sicurezza della discarica di Campodarsego - 1° Stralcio di cui alla determinazione n. 149 del 30.8.2011 a firma del Presidente ETRA S.p.A.; nonché di ogni altro atto annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di E.T.R.A. S.p.A. - Energia Territorio Risorse Ambientali e di Pasquazzo S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Visti i motivi di ricorso;

considerati i reati riferibili al rappresentate della società Vendrame Pasqualino & C. ed in modo particolare la loro natura contravvenzionale;

visto l'oggetto dell'appalto e la sostanziale diversità dell'attività ivi configurata con quella per la quale il rappresentante della società concorrente è stato condannato;

che invero, come sottolineato dalla difesa resistente, trattasi di reati che non attengono ad attività riconducibili ai lavori di messa in sicurezza della discarica;

che pertanto la loro sussistenza non poteva incidere nel caso specifico di cui è causa sulla moralità professionale;

osservato che la stessa previsione normativa di cui alla lettera c) dell'art. 38 del D.lgs. n. 163/06, eccettuati i reati indicati testualmente, per le restanti fattispecie, in assenza di parametri normativi fissi e determinati, rimanda all'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione la ponderazione circa la rilevanza degli stessi, tenendo conto delle caratteristiche dell'appalto, oltre che del tipo di condanna subita e le concrete modalità di commissione del reato;

che di conseguenza, nell'esercizio di tale valutazione, l'amministrazione potrà procedere all'esclusione dalla gara laddove ravvisi non solo la gravità dei reati commessi, ma anche il riflesso degli stessi sulla moralità professionale in rapporto specifico al contenuto del contratto oggetto della gara e delle prestazioni richieste all'aggiudicatario;

ritenuto, infine, che il giudizio circa la non gravità e rilevanza dei reati commessi, così come espresso per facta concludentia da parte

della stazione appaltante attraverso l'ammissione alla gara del concorrente, non necessita di specifica motivazione, la quale è invece puntualmente richiesta nell'opposta eventualità di esclusione dalla gara;

per detti motivi il ricorso deve essere respinto.

Spese compensate

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente FF

Riccardo Savoia, Consigliere

Alessandra Farina, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)